



Causa al fisco: dopo quanto arriva il rimborso delle imposte?

Se paghi una somma non dovuta all’Agenzia delle Entrate puoi, con una causa, ottenere il rimborso e la restituzione delle somme: il fisco deve pagare subito dopo la sentenza.

Chi fa causa al fisco e vince, ha diritto a ottenere l'immediato **rimborso** delle imposte erroneamente versate non appena esce la sentenza. Ciò vale pure nei casi in cui l'amministrazione finanziaria propone appello. È questa la sintesi di una recente riforma **[1]** in base alla quale, stando alle recenti decisioni dei giudici, vale sin da oggi il seguente principio: nell'ambito tributario, le pronunce di primo grado sono **immediatamente esecutive** anche quando danno ragione al contribuente.

«**Provvisoria esecuzione**», è questa la parola chiave da tenere a mente e che, tradotta dal linguaggio forense a quello comune, significa che una sentenza è immediatamente vincolante per le parti anche se ancora non è divenuta **definitiva** (cosiddetto «passaggio in giudicato»). “Definitività” che si raggiunge in due casi: o quando vengono proposti tutti i rimedi per proporre impugnazione (sino

al ricorso in Cassazione) oppure quando scadono i termini per proporre dette impugnazioni.

Ebbene, il principio della **provvisoria esecuzione** vale già da tempo per le sentenze dei tribunali ordinari, quelle cioè nelle cause tra privati. Ora però la riforma lo ha esteso anche alle **cause che hanno ad oggetto tributi** e, quindi, in cui la controparte è l'Agenzia delle Entrate, Equitalia o qualsiasi altro soggetto appartenente all'amministrazione finanziaria.

Detto in termini ancora più pratici, se il contribuente vince il ricorso diretto a ottenere un **rimborso fiscale** ha diritto, sin dalla data di pubblicazione della sentenza (quella cioè in cui viene depositata in cancelleria e comunicata agli avvocati) alla **restituzione delle somme** erroneamente versate.

Pertanto dallo scorso 1° giugno, data di entrata in vigore della nuova legge, per le decisioni in favore del contribuente, gli uffici devono adempiere alla restituzione di quanto dovuto a prescindere dal cosiddetto «passaggio in giudicato» della sentenza. In altre parole, le somme liquidate nella decisione della Commissione Tributaria (il giudice, cioè, competente per tutto ciò che attiene al fisco), riferite a **imposte richieste a rimborso dal contribuente o a spese di lite** poste a carico dell'ufficio, devono essere erogate anche se la sentenza non è definitiva e quindi nelle more del giudizio.

Le sentenze pronunciate dalle **Commissioni Tributarie Provinciali** (primo grado) e delle **Commissioni Tributarie Regionali** (secondo grado o appello) che condannano l'ente al pagamento di somme in favore del contribuente saranno, in concreto, subito esecutive.

L'**immediata esecutività della sentenza di condanna** delle spese in favore del contribuente riguardano qualsiasi controversia con oggetto **tributi** e **sanzioni**, nonché le liti relative alla consistenza e al classamento degli immobili e all'attribuzione della rendita catastale. Vi rientrano anche le condanne al pagamento di somme a favore del contribuente in seguito a ricorsi contro dinieghi a istanze di rimborso.

L'immediata esecutività della sentenza conosce una sola eccezione: nel caso si tratti di somme superiori a **10mila euro**, il giudice tributario, tenuto conto delle condizioni di solvibilità del contribuente, può subordinare la restituzione degli importi alla prestazione di una **garanzia** (che dovrà versare il contribuente), il cui contenuto e la cui durata saranno disciplinati da un decreto ministeriale.

La garanzia non è obbligatoria, ma è il giudice che ne valuta l'opportunità caso per caso: si pensi al caso in cui ci sia il rischio che il contribuente dismetta le somme per non doverle - in caso di successiva riforma della sentenza - restituire al fisco. In pratica, ciò significa che, se il giudice lo ritiene necessario, il contribuente vittorioso che voglia ottenere immediatamente il **rimborso**, dovrà comunque anticipare i costi della garanzia per vedere soddisfatta la propria pretesa e aspettare che l'esito definitivo del giudizio sia anch'esso favorevole per il rimborso medesimo. Il che potrebbe succedere, ad esempio, se l'Agenzia delle Entrate intende proporre **appello** o **ricorso per Cassazione** contro la sentenza favorevole al cittadino nel precedente grado.

Entro quanto tempo avviene il rimborso?

Il fisco è tenuto a effettuare il pagamento delle somme dovute a titolo di rimborso, per come liquidate nella sentenza, entro e non oltre **novanta giorni dalla notificazione della sentenza** o dalla prestazione della garanzia.

Qualora l'esecuzione del pagamento non avvenga nei 90 giorni, il contribuente potrà agire con un procedimento particolare (che si chiama «giudizio di ottemperanza» davanti alla Commissione tributaria provinciale o a quella regionale, a seconda della sentenza oggetto del giudizio) con cui viene nominato un commissario per obbligare la P.A. a pagare. In questo caso, però, occorrerà comunque attendere il passaggio in giudicato della sentenza.

La nuove norme sono già in vigore?

La riforma ha generato subito alcune incertezze applicative: difatti essa sembra subordinare l'applicazione del nuovo testo a un decreto del Ministero dell'Economia che ad oggi ancora manca. Tale decreto dovrebbe disciplinare la durata, i termini e le modalità della **garanzia** ove richiesta dal giudice per i rimborsi superiori a 10mila euro. Il problema è che la norma non dice se lo *stand by* della riforma si riferisce solo alle decisioni nelle quali è richiesta una garanzia (ossia per le liti superiori a 10mila euro, tesi che sembra più convincente) oppure a tutte le ipotesi favorevoli al contribuente.

Neanche a dirlo, l'Agenzia delle Entrate è favorevole alla tesi contraria ai cittadini e, quindi, ritiene che la normativa non sia ancora entrata in vigore **[2]** per mancanza dei provvedimenti attuativi.

Per fortuna, i giudici stanno sposando la tesi pro contribuente e ritengono che per le sentenze riferite a rimborsi inferiori a 10.000 euro, spese di lite, non necessità di garanzia, ecc., le nuove norme siano già in vigore. L'ultima di tali pronunce è quella della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia **[3]** che scrive: è immediatamente esecutiva la sentenza tributaria che condanna l'Amministrazione al rimborso di somme, se il giudice non ritiene necessario la prestazione della garanzia da parte del contribuente.

La nuova norma non trova applicazione solo nell'ipotesi in cui è richiesta una garanzia al contribuente, atteso infatti, che il decreto del Mef ne deve fornire le specifiche e le caratteristiche.

Dello stesso tenore è stata una sentenza, anch'essa recente, della Ctp di Venezia **[4]**.

La Cassazione, su un caso simile ma non identico (rimborso delle fideiussioni), ha detto **[5]** che l'omessa emanazione del decreto ministeriale non può impedire l'operatività immediata di una disposizione contenuta nello Statuto del

contribuente, che costituisce principio generale dell'ordinamento.

Nonostante ormai sia trascorso quasi un anno dal varo della riforma, il decreto del Mef non è ancora stato emanato, il che la dice lunga sull'urgenza con cui il governo avverte il problema per il contribuente, soggetto così all'alea dell'interpretazione del singolo giudice.